

**CONTRATTO TIPO DI VERIFICAZIONE PERIODICA DEI
DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEI VOLUMI DI GAS NATURALE DI
Tipo 1 e di Tipo 2 E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME
APPROVATI INSIEME AL CONTATORE
Istruzione 6.400.0012 – rev. 05**



PROCESSO DI RIFERIMENTO

CENTRO ISPEZIONI METROLOGICHE – VEIFICAZIONE PERIODICA



STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

Centro Ispezioni Metrologiche (CIM)



PRINCIPALI DESTINATARI

Centro Ispezioni Metrologiche (CIM)



OBIETTIVI

La presente istruzione definisce gli obblighi contrattuali tra il cliente ed il centro di ispezioni metrologiche per l'esecuzione delle verificazioni periodiche su correttori di volume di tipo 1 e di tipo 2 e dispositivi di conversione del volume approvati insieme al contatore.



PRINCIPALI CONTENUTI

La presente istruzione disciplina gli accordi tra le parti, delineando chiaramente i diritti, i doveri e responsabilità reciproci in relazione all'esecuzione delle verificazioni periodiche.



PRINCIPALI NOVITA'




Revisione 05 del 01/072025 – aggiornamento cartiglio in livelli approvativi con l'indicazione del nuovo Direttore Generale

Per la revisione precedente fare riferimento al documento rev. 04 del 06/05/2025

Data di decorrenza: 01/07/2025

**CONTRATTO TIPO DI VERIFICAZIONE PERIODICA DEI
DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEI VOLUMI DI GAS NATURALE DI
Tipo 1 e di Tipo 2 E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME
APPROVATI INSIEME AL CONTATORE
Istruzione 6.400.0012 – rev. 05**

**LIVELLI APPROVATIVI**

REDATTORE	CENTRO ISPEZIONI METROLOGICHE	Claudio Biolchi	
VERIFICATORE	AMBIENTE E SISTEMI DI GESTIONE HSEQ	Roberta Del Core	
APPROVATORE	DIREZIONE GENERALE RETIPIU'	Antonio Capozza	

**PERIMETRO DI APPLICABILITA'**

Il presente documento si applica all'Organismo di Ispezione RetiPiù CIM (Centro Ispezioni Metrologiche).

INDICE

1	PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....	4
2	RIFERIMENTI.....	4
3	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	4
4	DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	4
4.1	INTESTAZIONE CONTRATTO.....	4
4.2	ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
4.3	ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO.....	5
4.4	ART.3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	5
4.5	ART.4 - OBBLIGHI DEL CIM	10
4.6	ART.5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CLIENTE	10
4.7	ART.6 - COMUNICAZIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO.....	11
4.8	ART.7 - RISERVATEZZA E REGISTRAZIONE	12
4.9	ART.8 - TARIFFARIO E FATTURAZIONE.....	12
4.10	ART.9 - RECLAMI	13
4.11	ART.10 - RICORSI	13
4.12	ART.11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA	14
4.13	ART.12 - GARANZIE	15
4.14	ART.13 - MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI ISPEZIONE	15
4.15	ART. 14 – COMUNICAZIONI.....	15
4.16	ART.16 - COMPETENZA.....	15
4.17	ART.17 - ALLEGATI	15
4.18	ACCETTAZIONE CONTRATTO.....	15
5	REGISTRAZIONE, DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE	16
6	ALLEGATI.....	16

1 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

La formalizzazione di attività e responsabilità nella presente istruzione è volta ad assicurare:

- il rispetto dei requisiti per la competenza dell'organismo CIM che effettua ispezioni con caratteristiche di indipendenza, imparzialità e coerenza;
- uniformità di gestione delle attività dei soggetti che svolgono le attività di organismo di ispezione;
- il rispetto delle esigenze ed aspettative aziendali e delle normative applicabili al CIM;
- la soddisfazione del cliente finale.

2 RIFERIMENTI

n.a.

3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Abbreviazioni

- **CIM:** Centro Ispezioni Metrologiche
- **NOME CLIENTE:** Cliente

Definizioni

- n.a.

4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

4.1 INTESATAZIONE CONTRATTO

TRA

RetiPiù S.r.l. (CIM), con sede legale in Desio (MB) via Giusti 38, capitale sociale euro 110.000.000,00, C.F. e Partita IVA 04152790962, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza 04152790962, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Monza e Brianza al n. 1729350, in persona del Responsabile CIM Claudio Biolchi, (di seguito, il "**CIM**");

E

XXX con sede legale in **xxx (xx)** via **xxx xx**, capitale sociale euro **xxxx**, C.F. e Partita IVA **xxxx**, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **xxxx xxxx**, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di **xxxx** al n. **xxxx**, in persona del Sig. **xxxx** (di seguito, la "**Il Cliente**");

Convengono e stipulano quanto segue:

4.2 ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Centro Ispezioni Metrologiche di RetiPiù Srl, di seguito denominato CIM, s'impegna a eseguire le seguenti prestazioni sui dispositivi di conversione di volume, costruiti e installati in conformità all'allegato MI-002 del D.lgs. 2 febbraio 2007, n°22, conformi alle prescrizioni dello stesso Decreto e provvisti di marcatura metrologica CE Mxx ai sensi della Direttiva Europea 2004/22/CE e Direttiva Nazionale nella disponibilità del Cliente:

- n° **xxx** verificazioni periodiche relative ai dispositivi di conversione dei volumi di gas naturale di "TIPO 1";
- n °**xxx** verificazioni periodiche relative ai dispositivi di conversione dei volumi di gas naturale di "TIPO 2".

- n° **xxx** verificazioni periodiche relative ai a dispositivi di conversione del volume approvati insieme al contatore.

Tali prestazioni sono regolamentate sulla base dei contenuti del presente documento e dei suoi allegati, che sono parte integrante del contratto, e dalle disposizioni normative e regolatorie contenute nei:

- *D.M. n.93 del 21 aprile 2017 - Regolamento concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea;*
- *UNIONCAMERE - Regolamento per gli Organismi che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al DM n.93 del 21 aprile 2017 e s.m.i.;*
- *Direttiva ministeriale 26 luglio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verifica periodica si strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali*
- *UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni. Valutazione della conformità;*
- *UNI 11600-2:2023-Modalità operative per le verificazioni periodiche e casuali Dispositivi di conversione di volumi gas*
- *RG-01 -ultima revisione- Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione, validazione e verifica -parte generale ultima revisione*
- *RG-01-04 -ultima revisione - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione*
- *RG-09 -ultima revisione- Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA*
- *ILAC-P10:07/2020- Politica sulla tracciabilità metrologica dei risultati di misura -ultima revisione*
- *ILAC-P15:05/2020- Applicazione della norma ISO/IEC17020:2012 per l'accreditamento degli organismi di ispezione -ultima revisione*

4.3 ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e non è rinnovabile tacitamente.

Saranno dovuti al CIM tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dal medesimo fino alla data di efficacia del recesso. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del contratto, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata.

(ndr. La durata del contratto tra il CIM e il Cliente dipende dal numero di convertitori di volume/ dispositivi di conversione del volume approvati insieme al contatore da verificare e dal tipo di servizi richiesti; per questo motivo la durata del contratto sarà stabilita di volta in volta dopo aver verificato che il lavoro da effettuare rientri nell'ambito dell'esperienza del CIM e che lo stesso abbia le risorse adeguate a soddisfare i requisiti).

4.4 ART.3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'attività di verifica periodica è svolta dal CIM secondo quanto stabilito nel presente contratto e in conformità al Manuale del sistema di gestione e alle istruzioni operative del CIM.

Il Cliente comunica al CIM l'elenco dei convertitori di volume/ dispositivi di conversione del volume approvati insieme al contatore in scadenza di verifica nel periodo di vigenza

contrattuale. Per confermare la fattibilità e l'accettazione degli interventi richiesti prima dell'inizio delle attività il CIM invierà un file contenente gli interventi programmabili ed il modulo 8.400.0044 "verifica richiesta prestazione cliente" debitamente compilato tramite posta elettronica certificata.

Nel caso in cui la richiesta non rientri nella tipologia del servizio erogato e contrattualizzato o risulti non compatibile rispetto al metodo adottato dal CIM, il cliente verrà informato tramite un messaggio di posta elettronica certificata.

Successivamente il Responsabile del CIM concorderà con il Cliente la pianificazione delle attività di verifica periodica entro quindici giorni dal ricevimento dell'elenco. Sulla base della pianificazione concordata, il Cliente provvederà ad inviare mensilmente al CIM l'elenco dei dispositivi da sottoporre a verifica. Qualora il Cliente richieda una nuova verifica periodica a seguito di una riparazione di un convertitore di volume, il CIM eseguirà la stessa entro *quarantacinque* giorni dalla data di ricezione della richiesta. Il CIM s'impegna a eseguire le verificazioni periodiche a perfetta regola d'arte, utilizzando mezzi tecnologicamente adeguati allo svolgimento delle prove sui dispositivi, in conformità alle normative tecniche, all'istruzione operativa del CIM, 6.400.0009 "Modalità di verifica periodica dispositivi di conversione tipo 1 e tipo 2 e dispositivi di conversione del volume approvati insieme al contatore", alle leggi in vigore e a quanto richiesto per organismi di tipo C, in appendice A.3 della norma ISO 17020, ultima edizione, in virtù della quale esso opera.

Il CIM, in particolare, eseguirà le seguenti attività:

Dispositivi di conversione dei volumi gas naturale di Tipo 1 e Tipo 2

- verifica dell'identificazione del convertitore di volume, dei trasmettitori di pressione e temperatura associati;
- verifica delle condizioni termodinamiche di riferimento e di composizione del gas programmate nel convertitore di volume a seguito del confronto con i dati di "analisi Qualità del Gas" dell'area omogenea di prelievo (AOP) in riferimento al convertitore di volume sottoposto a VP;
- verifica della presenza della dichiarazione di conformità CE del tipo;
- verifica del libretto metrologico e degli aggiornamenti a seguito di riparazioni o sostituzioni di un componente del sistema di misura;
- verifica della targa metrica, controllo della conformità delle iscrizioni regolamentari e verifica dell'integrità dei sigilli metrici;
- verifica delle caratteristiche del convertitore di volume e dei campi scala dei trasduttori;
- verifica della corretta installazione, funzionamento e utilizzo del convertitore di volume e dei relativi trasduttori;
- verifica delle versioni firmware del convertitore di volume;
- verifica che l'errore relativo $eP\%$ non dovrà risultare superiore a 0,5% come previsto nella tabella dell'allegato A al punto 2 del DM 21/04/2017 N. 93;
- verifica che l'errore $eT\%$ non risulti superiore a 0,5 °C come previsto nella tabella dell'allegato A al punto 2 del DM 21/04/2017 N. 93.
- verifica di esattezza nel calcolo del coefficiente "c" e acquisizione dei volumi misurati;
- verifica della prova degli allarmi;
- apposizione della sigillatura della catena di misura;
- applicazione del contrassegno di avvenuta verifica periodica;
- compilazione del libretto metrologico;
- validazione e rilascio del rapporto di verifica periodica.

Dispositivi di conversione del volume approvati insieme al contatore che visualizzano P e T

- verifica dell'identificazione dei dispositivi di conversione del volume approvati insieme al contatore, dei trasmettitori di pressione e temperatura associati;
- verifica della presenza della dichiarazione di conformità CE del tipo;
- verifica del libretto metrologico e degli aggiornamenti a seguito di riparazioni o sostituzioni di un componente del sistema di misura;
- verifica della targa metrica, controllo della conformità delle iscrizioni regolamentari e
- verifica dell'integrità dei sigilli metrici;
- verifica delle caratteristiche dispositivi di conversione del volume approvati insieme al contatore e dei campi scala dei trasduttori;
- verifica della corretta installazione, funzionamento e utilizzo del dispositivo di conversione del volume approvato insieme al contatore e dei relativi trasduttori;
- verifica delle versioni firmware del dispositivo di conversione del volume approvato insieme al contatore;
- verifica che l'errore relativo eP% non dovrà risultare superiore a 0,5% come previsto nella tabella dell'allegato A al punto 2 del DM 21/04/2017 N. 93;
- verifica che l'errore eT% non risulti superiore a 0,5 °C come previsto nella tabella dell'allegato A al punto 2 del DM 21/04/2017 N. 93.
- apposizione della sigillatura della catena di misura;
- applicazione del contrassegno di avvenuta verifica periodica;
- compilazione del libretto metrologico;
- validazione e rilascio del rapporto di verifica periodica.

Come indicato nell'istruzione 6.400.0009 "Modalità di verifica periodica dispositivi di conversione tipo1 e tipo2 e dispositivi di conversione del volume approvati insieme al contatore", se tutte le verifiche hanno dato esito positivo il tecnico verificatore procede con la sigillatura della catena di misura. In caso contrario gli eventuali sigilli rimossi non dovranno essere ripristinati. I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verifica periodica ripristinano quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa, già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilità per la carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati e dal fabbricante in sede di accertamento della conformità.

L'operazione di sigillatura consiste nell'applicare gli idonei sigilli (sticker, piombo impresso): gli idonei sigilli (sticker, piombo impresso) su tutti i punti previsti nel "Piano di Sigillatura Metrologica":

- Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione, contatore del gas e dispositivo di conversione, sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni e i sigilli previsti negli attestati di esame CE di tipo o di progetto o certificati UE di tipo o di progetto in funzione della direttiva MID di riferimento (2004/22/CE o 2014/32/UE).
- Nel caso in cui il dispositivo di conversione di volume conforme alla direttiva MID sia associato ad un contatore del gas approvato secondo la normativa nazionale o CEE sui singoli componenti si riportano rispettivamente le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive approvazioni di modello.

- Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono approvati secondo la normativa nazionale sui singoli componenti si riportano le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive approvazioni di modello.

Le procedure da seguire nella verifica periodica degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare la presenza dei bolli di verifica prima nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE escludendosi qualsiasi operazione che comporti la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle approvazioni di modello o di progetto.

Oltre all'applicazione della sigillatura della catena di misura il tecnico verificatore provvede ad applicare sul convertitore/dispositivo di conversione del volume approvato insieme al contatore di volume il contrassegno di avvenuta verifica periodica. Tale contrassegno può essere di colore verde, che attesta l'esito positivo di tutti i controlli, o di colore rosso, quando almeno uno dei controlli non è conforme. I formati e le serigrafie dei contrassegni sono conformi all'istruzione di RetiPiu' 6.400.0010 "Contrassegni e sigilli per convertitori di volume" e all'Allegato VI del DM n.93 del 21 aprile 2017 e s.m.i.

Nel caso in cui il Cliente non abbia il libretto metrologico (1° verifica, smarrimento o usura), il tecnico verificatore fornirà, senza onere per il titolare dello stesso, un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V del DM n.93 del 21 aprile 2017 annotando nel rapporto di verifica periodica la causa della mancanza.

Al termine dell'attività di verifica periodica il CIM emette un rapporto nel quale è indicato l'esito che può essere:

- **Esito positivo:** nel caso tutti i requisiti risultano positivi;
- **Esito negativo:** nel caso almeno uno dei seguenti requisiti risulta non positivo:

Dispositivi di conversione dei volumi gas naturale di TIPO 1 e Tipo 2

1. Errore delle condizioni termodinamiche programmate nel convertitore;
2. Nell'impossibilità di identificare univocamente il convertitore di volume (marca e modello, numero di matricola, numero del certificato MID e/o nazionale, marchio CEM);
3. Quando i parametri di pressione e temperatura sono superiori a quelli riportati nella Scheda E dell'allegato III del D.M.93
4. Errore tra il campo d'impiego del convertitore di volume e dei trasduttori a esso associati con l'effettivo utilizzo;
5. Mancata rispondenza tra la versione del firmware e il relativo codice di controllo CRC;
6. Quando il fattore totale di conversione dei volumi (C) è ≥ 1
7. Mancata registrazione nella memoria del convertitore, delle condizioni di allarme simulate.

Dispositivi di conversione del volume approvato insieme al contatore che visualizzano P e T

1. Nell'impossibilità di identificare univocamente il convertitore di volume (marca e modello, numero di matricola, numero del certificato MID e/o nazionale, marchio CEM);

2. Quando i parametri di pressione e temperatura sono superiori a quelli riportati nella Scheda E dell'allegato III del D.M.93
3. Mancata rispondenza tra la versione del firmware e il relativo codice di controllo CRC;

Tutti i rapporti di verifica periodica sono controllati dal Responsabile CIM o dal suo Sostituto prima di essere inviati al Cliente. Dopo averli controllati, il Responsabile CIM o il suo Sostituto appone una firma su ciascun rapporto e provvede ad inviarli al Cliente.

Il Cliente riceve il rapporto di verifica periodica che provvederà a controfirmare e restituire copia.

In caso di annullamento di un rapporto di verifica periodica già validato e inviato al Cliente, il Responsabile CIM o il suo Sostituto, provvederà a mandare apposita comunicazione al Cliente, indicando gli estremi del rapporto annullato e programmando, se necessario, una nuova verifica periodica e a rimettere il nuovo rapporto contenente gli estremi del certificato annullato. Il Cliente, al ricevimento del nuovo rapporto provvederà a controfirmarlo e restituire una copia. Il Cliente conserverà il nuovo rapporto di verifica periodica insieme a tutta la documentazione a corredo del convertitore. In caso di insoddisfazione il Cliente può inoltrare un reclamo al CIM come indicato nel successivo art. 9.

Qualora il Cliente richieda un rinvio delle attività di verifica periodica, già pianificate e concordate, con un preavviso inferiore a cinque giorni lavorativi, il CIM addebiterà comunque il corrispettivo base della prestazione anche se non eseguita. Qualora il Cliente comunichi al CIM, il giorno stesso della verifica periodica, l'intenzione di non effettuare la stessa, il CIM addebiterà l'intero corrispettivo incluse le spese viaggio anche se non sostenute. Nel caso d'interruzione della verifica periodica dovuta a un qualsiasi motivo, non imputabile al CIM, la verifica stessa è da ritenersi conclusa senza emissione del rapporto di verifica periodica con addebito completo dell'attività. Nel caso d'interruzione della verifica periodica dovuta a un qualsiasi motivo imputabile al CIM, la verifica verrà riprogrammata quanto prima senza ulteriori oneri per il Cliente. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, per qualsiasi motivo, la verifica è da ritenersi conclusa con emissione del rapporto di verifica periodica e con addebito completo dell'attività. Il CIM non ha nessuna responsabilità nella conduzione dell'impianto finale del titolare del dispositivo, prima, durante e dopo la verifica periodica. Il Titolare del dispositivo, pertanto, dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari alla messa in sicurezza dell'impianto. Il CIM è da ritenersi sollevato dalla responsabilità derivante dal mancato rispetto delle scadenze di legge nel caso in cui il Cliente e/o il Titolare del dispositivo non permettano l'esecuzione delle verificazioni periodiche nelle tempistiche comunicate, o comunichino in ritardo le date di scadenza delle verificazioni periodiche. Il Cliente prende atto che alle attività ispettive possano partecipare gli ispettori della Camera di Commercio territorialmente competente e/o gli ispettori ACCREDIA, ai fini di verificare l'operato dei tecnici verificatori.

Al fine di fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie a comprendere il corretto svolgimento delle attività di verifica periodica, si allegano quali parte integrante e sostanziale di questo contratto, le seguenti istruzioni operative del CIM:

- Istruzione 6.400.0007 "Gestione strumenti campione";
- Istruzione 6.400.0008 "Utilizzo strumenti campione di lavoro";

- Istruzione 6.400.0009 "Modalità di verifica periodica dei convertitori Tipo1 e Tipo2 e dispositivi di conversione approvati insieme al contatore";
- Istruzione 6.400.0010 "Contrassegni e sigilli per convertitori di volume";
- Istruzione 6.400.0011 "Criteri di qualificazione dei centri di taratura".

4.5 ART.4 - OBBLIGHI DEL CIM

Il CIM opera secondo i principi d'imparzialità, indipendenza e riservatezza. Il CIM comunica preventivamente al Cliente e/o al Titolare del dispositivo di conversione il nome del tecnico verificatore, incaricato della verifica periodica e l'eventuale presenza degli ispettori della Camere di Commercio territorialmente competente e/o gli ispettori ACCREDIA. Il CIM tiene aggiornato un registro nel quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazioni periodiche pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo. Il CIM s'impegna a eseguire le verificazioni periodiche, oggetto del contratto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'accettazione dell'offerta da parte del Cliente. Il CIM s'impegna a far rispettare al proprio personale tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dalla valutazione dei rischi. Il Manuale del sistema di gestione e le istruzioni operative del CIM, per le verificazioni periodiche, sono disponibili in consultazione su richiesta al responsabile tecnico del CIM. Il CIM s'impegna alla riservatezza dei dati forniti dal Cliente.

Il CIM in caso di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verificazioni periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verificazioni. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

4.6 ART.5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CLIENTE

Il Cliente, nell'ambito del presente contratto s'impegna a:

- garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni tecniche necessarie alla corretta verifica degli strumenti sottoposti a verifica periodica, messi a disposizione del CIM, che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità circa i dati stessi forniti dal Cliente. Il Cliente deve fornire le seguenti informazioni:
 - nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del dispositivo di conversione;
 - indirizzo presso cui il dispositivo di conversione è in servizio;
 - codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);
 - tipo del dispositivo di conversione;
 - marca, modello e categoria, del dispositivo di conversione;
 - numero di serie del dispositivo di conversione;
 - portata minima e portata massima del contatore gas;
 - data di messa in servizio del dispositivo di conversione;
 - specifica dell'eventuale uso temporaneo del dispositivo di conversione;
 - dati aggiornati di "analisi Qualità del Gas" riferiti alla composizione media del gas transitato nell'Area Omogenea di Prelievo (AOP).
- garantire il corretto funzionamento del convertitore di volume, sottoposto a ispezione, conservando la documentazione a corredo dello stesso e il libretto metrologico, (ai sensi dell'art.8, DM n.93 del 21 aprile 2017 e s.m.i.) e a rendere quest'ultimo disponibile al CIM all'atto della verifica periodica;

- conservare tutta la documentazione inerente al convertitore di volume (libretto metrologico, rapporti di ispezione periodica, manuale del convertitore di volume, eventuale documentazione a supporto di manutenzioni);
- assicurare il facile accesso ai convertitori di volume da verificare, agli incaricati del CIM. Nel caso in cui l'accesso non sia reso possibile alla data prevista per l'ispezione, il Cliente dovrà avvisare formalmente il responsabile tecnico del CIM per ripianificare la verifica periodica;
- rispettare le scadenze previste dalla normativa di riferimento per l'esecuzione della verifica periodica;
- firmare il rapporto di verifica periodica, consegnare una copia del rapporto firmato al CIM e mantenere una copia nella documentazione a corredo del convertitore esibendola in occasione della verifica periodica o nei casi previsti dalla legge;
- informare il responsabile tecnico del CIM in merito ai rischi a cui il personale ispettivo può incorrere durante le attività di verifica periodica.
- Garantire agli ispettori ACCREDIA- ente italiano di Accreditamento- e ad eventuali ispettori dell'Autorità competente la possibilità di accedere ai luoghi di esecuzione delle verificazioni periodiche in accompagnamento al personale del CIM. Lo scopo di tali visite è la sorveglianza sull'operato del personale del CIM e non del cliente.

Il Cliente, nell'ambito del presente contratto ha diritto di:

- assistere alla verifica periodica, anche tramite delegato;
- richiedere di visionare le istruzioni operative e il Manuale del sistema di gestione del CIM;
- rescindere il contratto se il CIM non esegue le verificazioni oggetto del contratto entro le tempistiche concordate;
- chiedere la sostituzione del tecnico verificatore, qualora vi siano motivati conflitti di interesse;
- inoltrare reclamo/ricorso al CIM e ottenere riscontro dallo stesso nelle forme e nei tempi richiamati ai successivi articoli 9 e 10.

Tutti gli atti riguardanti le attività di verifica periodica sono considerati riservati. L'accesso e la consultazione dei documenti relativi ai Clienti sono riservati esclusivamente al personale del CIM. Il Cliente ha diritto di essere informato nel caso in cui informazioni riguardanti le attività di verifica periodica debbano essere divulgate per obbligo di legge.

4.7 ART.6 - COMUNICAZIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Il CIM ha facoltà di comunicare alle Camere di Commercio competenti per territorio, rispetto al luogo dove saranno eseguite le verificazioni, il programma settimanale di verifica periodica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica. Il CIM, inoltre, invia telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui sono state effettuate operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:

- a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
 - b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
 - c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
 - d) tipo dello strumento;
-

- e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
- f) numero di serie dello strumento;
- g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
- h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;
- i) esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
- l) anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;
- m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

4.8 ART.7 - RISERVATEZZA E REGISTRAZIONE

Salvo obblighi legali, il CIM manterrà il più stretto riserbo sulle informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attività di verifica periodica, dai tecnici verificatori e dal personale del CIM. Non sarà consentita la divulgazione a terzi, salvo i casi previsti dalla legge, senza consenso scritto del Cliente. I dati saranno trattati in ottemperanza alle norme di cui al GDPR-regolamento 2016/679 e D.lgs. 10 agosto 2018 n°101 e s.m.i.

4.9 ART.8 - TARIFFARIO E FATTURAZIONE

Le prestazioni effettuate saranno fatturate dal CIM come da seguente elenco prezzi:

SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA	PREZZO (€)
Verifica periodica compreso scollegamento e ricollegamento del correttore di volumi tipo 1	380,00
Verifica azione periodica compreso scollegamento e ricollegamento del correttore di volumi tipo 2	380,00
Verifica periodica compreso scollegamento e ricollegamento del dispositivo di conversione del volume approvato insieme al contatore	380,00
COSTI AGGIUNTIVI	PREZZO (€)
Intervento di verifica periodica con carattere di urgenza da eseguirsi entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta	250,00
Spese trasferta giornaliera vitto e alloggio)	300,00
Rimborso chilometrico per interventi da eseguirsi a più di 50 Km dalla sede di RetiPiù di via Giusti 38 a Desio (calcolato utilizzando il portale www.viamichelin.it) [€/Km]	1,50

SERVIZIO	PREZZO (€)
Costo orario intervento	50,00
Manodopera per sostituzione batterie e cambio dati analisi	30,00
Uscita senza intervento	40,00

Le prestazioni saranno fatturate dal CIM con scadenza mensile. Ogni mese il CIM invia al Cliente il consuntivo delle verificazioni periodiche eseguite compilando il modulo interno 8.400.0045 "Report prestazione verificazioni periodiche" che dovrà essere controfirmato per accettazione e rispedito al CIM. I pagamenti dovranno essere effettuati a trenta giorni dffm. Qualora il pagamento delle fatture non sia effettuato alla scadenza convenuta, il CIM applicherà gli interessi legali di mora ai sensi del D.lgs. 192/2012 e s.m.i. Ogni contestazione, reclamo o ricorso, relativo alla fatturazione deve essere inoltrata al CIM per iscritto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il CIM si riserva il diritto di revisionare i prezzi sopra indicati, qualora, durante la validità del contratto, vengano introdotti degli aggiornamenti normativi che comportino modifiche nelle modalità di svolgimento delle attività oggetto del presente contratto tramite una riemissione di offerta economica indicante la motivazione e la modifica dei prezzi e delle tariffe precedentemente concordate.

4.10 ART.9 - RECLAMI

Per reclamo s'intende un'espressione d'insoddisfazione manifestata dal Cliente o altro soggetto terzo, relativa alle attività del CIM, per la quale è attesa una risposta. Il Cliente che utilizza i servizi erogati dal CIM ha facoltà di presentare reclami nei confronti dei comportamenti adottati dal CIM.

Non sono presi in considerazione reclami verbali. Il Cliente deve far pervenire il reclamo all'indirizzo di posta elettronica del CIM o all'indirizzo della Segreteria generale tramite raccomandata r.r.

L'istanza di reclamo deve essere indirizzata al responsabile tecnico del CIM che provvederà a dare conferma scritta al Cliente della presa in carico entro e non oltre cinque giorni.

Il reclamo dovrà contenere tutti i dati necessari all'individuazione del convertitore di volume verificato, le ragioni del reclamo e i riferimenti contrattuali. In caso di reclamo fondato il CIM apre la pratica per la relativa gestione e comunica al Cliente causa e azione che intende intraprendere, durante le fasi di risoluzione del reclamo il CIM mantiene informato, all'indirizzo di posta elettronica certificata fornita dal cliente all'articolo 14 del contratto, il cliente sullo stato di avanzamento del trattamento del reclamo e sulle azioni che verranno intraprese per la risoluzione dello stesso.

L'incaricato della gestione del reclamo è scelto tra il personale tecnicamente competente che non ha partecipato all'ispezione oggetto del reclamo. La risposta al reclamo deve essere inoltrata al Cliente entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di reclamo non fondato il CIM comunica per iscritto le ragioni dell'infondatezza. Il Cliente può chiedere al responsabile del CIM una descrizione del processo di trattamento dei reclami.

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti del CIM dovrà essere avanzato dal Cliente, a pena di decadenza, entro e non oltre due mesi dal rilevamento dell'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

4.11 ART.10 - RICORSI

Il Cliente che utilizza i servizi erogati dal CIM ha facoltà di presentare ricorsi scritti, nei confronti delle decisioni assunte dal CIM, esponendo le ragioni del dissenso entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione. Per ricorso s'intende una richiesta indirizzata dal fornitore

dell'elemento da sottoporre ad ispezione al CIM, per la reconsiderazione, da parte di quest'ultimo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

Non sono presi in considerazione ricorsi verbali. Il Cliente deve far pervenire il reclamo all'indirizzo di posta elettronica del CIM o all'indirizzo della Segreteria generale tramite raccomandata r.r. Le istanze di ricorso devono essere indirizzate al responsabile tecnico del CIM. La risposta per la presa in carico del ricorso deve essere inoltrata al Cliente entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del reclamo ricorso. La risposta al ricorso deve essere inoltrata al Cliente entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso dovrà contenere tutti i dati necessari all'individuazione del convertitore di volume verificato, le ragioni del ricorso e i riferimenti contrattuali. Il Cliente può chiedere al responsabile del CIM una descrizione del processo di trattamento dei ricorsi. Il CIM esamina il ricorso entro sessanta giorni dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti del Cliente e comunica, in forma scritta, gli esiti e le eventuali azioni conseguenti al Cliente e alle funzioni interessate del CIM.

Durante le fasi di risoluzione del ricorso il CIM mantiene informato, all'indirizzo di posta elettronica certificata fornita dal cliente all'articolo 14 del contratto, il cliente sullo stato di avanzamento del trattamento del ricorso e sulle azioni che verranno intraprese per la risoluzione dello stesso.

L'incaricato della gestione del ricorso è scelto tra il personale tecnicamente competente che non ha partecipato all'ispezione oggetto del ricorso. Nel caso il ricorso si riferisca all'attività svolta dal RTC o che comunque lo coinvolga direttamente, tale istanza verrà gestita dal DG anche con il supporto del legale. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Cliente salvo i casi di riconosciuta fondatezza. Il ricorso non interrompe l'esecutività della decisione presa dal CIM fino a eventuale diversa pronunziazione ad esito dell'esame del ricorso.

4.12 ART.11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il contratto potrà essere risolto tra le parti, previa comunicazione scritta nei seguenti casi:

gravi inadempienze tali da configurare i reati degli articoli 355, 356 CP o comunque tali da configurare l'espletamento del servizio con modalità e caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle contenute nel presente contratto;

gravi violazioni della riservatezza;

mancato pagamento di una o più fatture per più di sessanta giorni dalla data di scadenza;

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

violazione degli obblighi previsti per contrastare il fenomeno mafioso;

cessazione attività;

fallimento, liquidazione, amministrazione controllata;

mancato pagamento delle fatture;

concordato preventivo.

4.13 ART.12 - GARANZIE

Il CIM dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività professionali riguardanti l'effettuazione di verificazioni periodiche su correttori di volume.

4.14 ART.13 - MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI ISPEZIONE

Il CIM potrà modificare le modalità di verificazioni periodiche per adeguarle ad intervenute modifiche delle normative tecniche e legislative vigenti. In tal caso, il CIM dovrà darne comunicazione con anticipo al Cliente che, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione. Trascorso tale termine le modifiche si intenderanno accettate.

4.15 ART. 14 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere ufficializzata per iscritto al seguente indirizzo:

Per il CIM: RetiPiù Srl – Via Giusti n. 38 – 20832 Desio – pec: info@pec.retapiu.it

Per il Cliente: CIM RetiPiù Srl – Via Giusti n. 38 – 20832 Desio io – pec: cim@pec.retapiu.it

4.16 ART.16 - COMPETENZA

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Monza.

4.17 ART.17 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- Istruzione 6.400.0007 "Gestione strumenti campione";
- Istruzione 6.400.0008 "Utilizzo strumenti campione di lavoro";
- Istruzione 6.400.0009 "Modalità di verifica periodica dei convertitori Tipo1 e Tipo2 e dispositivi di conversione approvati insieme al contatore";
- Istruzione 6.400.0010 "Contrassegni e sigilli per convertitori di volume Tipo1 e Tipo2 e e dispositivi di conversione approvati insieme al contatore";
- Istruzione 6.400.0011 "Criteri di qualificazione dei centri di taratura"

4.18 ACCETTAZIONE CONTRATTO

Letto, approvato, sottoscritto.

Desio, li 12/02/2025

Per il Centro di Ispezioni Metrologiche di RetiPiù Srl
(Responsabile tecnico del CIM)

Il Cliente

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole, pattuizioni e condizioni 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 sopra riportate.

Per il Centro di Ispezioni Metrologiche di RetiPiù Srl
(Responsabile tecnico del CIM)

Il Cliente

5 REGISTRAZIONE, DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE

Documento/Dato	Codice Documento	Luogo di archiviazione	Periodo minimo di conservazione	Responsabile della Registrazione	Registrazione (Sì/No)
//	//	//	//	//	//

6 ALLEGATI

- Istruzione 6.400.0007 "Gestione strumenti campione";
- Istruzione 6.400.0008 "Utilizzo strumenti campione di lavoro";
- Istruzione 6.400.0009 "Modalità di verifica periodica dei convertitori Tipo1 e Tipo2 e dispositivi di conversione approvati insieme al contatore";
- Istruzione 6.400.0010 "Contrassegni e sigilli per convertitori di volume";
- Istruzione 6.400.0011 "Criteri di qualificazione dei centri di taratura".